

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4836 del 12/09/2017
Oggetto	D.P.R. 13 MARZO 2013 N° 59 - SOCIETÀ AVICOLA ARTIGIANA DI BERSANETTI MAURO & C. SNC CON SEDE LEGALE ED IMPIANTO NEL COMUNE DI FORMIGNANA, VIA PROVINCIALE N. 74. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI MACELLAZIONE POLLAME
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4885 del 05/09/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno dodici SETTEMBRE 2017 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

**Sinadoc 12521/2017/fd**

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 - Società **AVICOLA ARTIGIANA DI BERSANETTI MAURO & C. snc** con sede legale ed impianto nel Comune di Formignana, via Provinciale n. 74. Protocollo istanza del SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi n. 4840 del 11/04/2017. Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di **MACELLAZIONE POLLAME**.

### **LA RESPONSABILE**

- Vista la domanda in data 11/04/2017, trasmessa dal SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, assunta al P.G. di ARPAE Ferrara il 19/04/2017 con il n. PGFE/2017/4474, presentata al SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi in data 11/04/2017, dalla Società **AVICOLA ARTIGIANA DI BERSANETTI MAURO & C. snc** dal Sig. Bersanetti Mauro in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale ed impianto nel Comune di Formignana, via Provinciale n. 74, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per una attività esistente di **MACELLAZIONE POLLAME**;
- visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;
- visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e

aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

- vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 "Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);
- vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 "Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- visti  
Dlgs 152/2006 e s.m.i.;  
L.R. n. 3/99, e s.m.i.;  
L.R. n. 5/06;  
L.R. 21/2012;

L. 447/95

– visti, altresì:

la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

– vista la nota dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi del 17/05/2017, assunta al P.G. di ARPAE Ferrara il 18/05/2017 con il n. 5733, con cui chiedeva alla ditta di produrre una relazione sull'impatto acustico secondo i criteri tecnici previsti dalla D.G.R. n. 643 del 14.04.2004, con contestuale sospensione dei termini del procedimento;

– vista la nota dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi del 29/06/2017, assunta al P.G. di ARPAE Ferrara il 30/06/2017 con il n. 7646, con cui chiedeva alla ditta chiarimenti e integrazioni in merito alla relazione di impatto acustico trasmesse con nota in data 08.06.2017;

– vista la nota dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi del 18/07/2017, assunta al P.G. di ARPAE Ferrara il 19/07/2017 con il n. 8349, di trasmissione della richiesta della ditta, in data 17/07/2017, di una proroga di 20 giorni per produrre la documentazione richiesta;

– vista la nota dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi del 11/08/2017, assunta al P.G. di ARPAE Ferrara il 16/08/2017 con il n. 9301, di trasmissione della documentazione integrativa richiesta;

– vista la nota dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi del 25/08/2017, assunta al P.G. di ARPAE Ferrara il 28/08/2017 con il n. 9780, con cui trasmette parere favorevole di CADF spa n. 17/200 del 16.05.2017, espresso in merito agli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura, a cui il medesimo SUEI si conforma. Per quanto riguarda l'impatto acustico derivante dall'attività, preso atto della valutazione di ARPAE Servizi Territoriali di Ferrara, pratica P.G. n. 4474, esprime parere favorevole condizionato;

- ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015"
- dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

#### **A D O T T A**

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi alla Società **AVICOLA ARTIGIANA DI BERSANETTI MAURO & C. snc** nella persona del legale rappresentante/Titolare pro tempore, con sede legale ed impianto nel Comune di Formignana, via Provinciale n. 74, codice fiscale n. 00389630385, per l'esercizio dell'attività **MACELLAZIONE POLLAME**.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
<b>Acqua</b>	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	<b>Comune</b>
<b>Rumore</b>	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	<b>Comune</b>

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

#### **A) SCARICHI IDRICI IN PUBBLICA FOGNATURA**

1. Gli scarichi autorizzati nella pubblica fognatura di via dell'artigianato e via fontanelle nel Comune di Formignana sono indicati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "1".- schema impianto fognante, come:
  - **S1 acque di prima pioggia e acque reflue domestiche**
  - **S2 industriali e domestiche**
2. Lo scarico delle acque di lavorazione, nel pozzetto assunto a punto di campionamento, deve rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla tabella del regolamento di fognatura ed unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "2". E' ammessa la deroga per il parametro N nitrico, con il limite di accettabilità elevato a 45 mg/lit, ai sensi dell'art.14 punto 3.1 reg.to fognatura.
3. Lo scarico della vasca di trattamento acque prima pioggia, nonché lo scarico della rampa di carico/scarico, nei rispettivi pozzetti assunti a punto di campionamento, devono rispettare i limiti di accettabilità della tabella di Regolamento CADF limitatamente ai parametri Solidi sospesi totali con limite ridotto a 200 mg/l, e idrocarburi totali con limite 10 mg/l.
4. I pozzetti di campionamento devono essere conformi agli schemi tecnici CADF, idonei al prelievo campioni e mantenuti accessibili per il campionamento.
5. La ditta deve rispettare le indicazioni presenti nella planimetria unita a questo atto quale parte

integrante sotto la voce allegato "1" – rete fognaria.

6. E' vietato lo scarico in siti diversi da quello autorizzato.
7. E' vietato immettere materie solide e/o rifiuti liquidi ed altre sostanze vietate dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, nella fognatura ricettrice.
8. Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso del condotto di fognatura. In caso contrario devono essere messi in opera dispositivi atti ad evitare allagamenti per eventuali rigurgiti della pubblica fognatura.
9. La Ditta ha l'obbligo di denunciare alla società C.A.D.F. S.p.A., entro il 31 di gennaio di ogni anno, il volume di acqua prelevato nell'anno solare precedente da fonte diversa da pubblico acquedotto e la quantità di acqua scaricata in pubblica fognatura, per la determinazione della tariffa relativa al servizio di fognatura e depurazione. Per l'omissione o il ritardo della denuncia e/o del pagamento della tariffa, verranno applicate le disposizioni previste dalla normativa vigente, e dal regolamento di fognatura.
10. L'impianto di scarico deve essere mantenuto costantemente accessibile per il controllo nei punti assunti per gli accertamenti.

Si precisa inoltre che:

Alla società C.A.D.F. S.p.A. ed agli organi di controllo è consentito effettuare, in qualsiasi momento, tutte le ispezioni necessarie per l'accertamento delle condizioni di scarico.

## **B) RUMORE**

1. La ditta deve presentare, entro 60 giorni dal rilascio dell'AUA, idoneo progetto di rientro nei limiti di emissione per i punti rilevati non in regola con la vigente normativa, contenente la scelta delle soluzioni da adottare, dei materiali da utilizzare, i calcoli di verifica dell'abbattimento acustico in base alle soluzioni adottate e le misure di collaudo finale ad

installazione avvenuta. I lavori devono essere svolti entro 1 anno dalla valutazione positiva del progetto.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'Arpae Ferrara formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al CADF S.p.A e al Settore ambiente dell'Unione stessa.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI

ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi.

*firmato digitalmente*

La Responsabile della Struttura

*Ing. Paola Magri*



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**